

Coordinamento dei garanti territoriali dei detenuti

Osservazioni sul decreto legislativo di riforma dell'Ordinamento penitenziario

- In materia sanitaria:
 - All'articolo 2, comma 1, lettera a), nel testo dell'art. 11 OP,
 - al comma 7, prevedere in fine il rispetto del principio di riservatezza dei dati sanitari delle persone detenute
 - al comma 9, prevedere un divieto di trasferimento passivo del detenuto che abbia in corso o in programma accertamenti o interventi presso strutture sanitarie territoriali
- in materia di salute mentale:
 - Sostituire ovunque ricorra il termine "internato" con "sottoposto a misura di sicurezza"
 - All'articolo 2, comma 1, lettera c), nel testo dell'art. 65 OP,
 - qualificare le sezioni per infermi psichici come sezioni "cliniche", invece che "speciali"
 - affermare il principio di territorialità dell'assegnazione e della presa in carico da parte del Dipartimento di salute mentale di residenza, domicilio o ultima dimora conosciuta
- in materia di diritti dei detenuti:
 - All'articolo 25, comma 1, lettera n), nel testo dell'art. 33 OP, primo comma, sopprimere il numero 2 (già vigente), che trasforma la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune in una forma di isolamento disciplinare h24 non prevista dal successivo art. 39.
- In materia di alternative alla detenzione:
 - all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 5) appare contrario al principio di semplificazione l'inserimento di un termine *a quo* per la decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine all'applicazione delle misure alternative alla detenzione dalla libertà;
 - all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), lettera g), prevedere che anche "l'adoperarsi ... a elidere o attenuare le conseguenze del reato" sia prescritta "in quanto possibile", così come già previsto nella successiva lettera h), a proposito delle azioni in favore della vittima;
 - all'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 8), del testo dell'art. 47ter, comma 5bis, OP, sostituire l'espressione "appositamente destinato", inutilmente esclusiva di strutture polifunzionali di dimora sociale, con la più funzionale "adeguato".

Proposte integrative

- Nelle more della compiuta definizione delle modalità esplicative del diritto all'affettività, appare necessario sin da subito rimuovere l'ostacolo che già nella revisione del Regolamento d'esecuzione del 2000 impedì il riconoscimento della facoltà di svolgimento di colloqui riservati con familiari, partner e conviventi. A tal fine, può essere sufficiente prevedere nel secondo comma dell'art. 18, come riformulato nell'art. 25, comma 1, lettera g), la possibilità che nei limiti stabiliti dal Regolamento di esecuzione sia possibile svolgere colloqui senza controllo visivo.
- Il termine di 24 ore per proporre reclamo avverso la decisione negativa in materia di permessi e di permessi-premio, previsto dall'art. 30bis, comma 3, OP, appare inidoneo ad assicurare il diritto alla difesa del reclamante e andrebbe esteso almeno a dieci giorni.